

## Regolamento per la videosorveglianza a scuola

Secondo quanto stabilito dal Garante, gli istituti possono installare e utilizzare videocamere di sorveglianza, **purché in grado di garantire il diritto alla riservatezza di ogni studente**, nel caso in cui ciò risulti indispensabile al fine di tutelare l'edificio e i beni in esso contenuti da atti vandalici e furti, circoscrivendo tuttavia le riprese alle sole aree interessate.

L'installazione dell'impianto di videosorveglianza da parte della scuola appare pertanto lecita solo se avvalorata da una concreta esigenza di prevenire situazioni di pericolo sorte a seguito di episodi di furto o atti vandalici già verificatisi o, in alternativa, nel caso in cui la scuola custodisca beni di valore quali strumentazione informatica o somme di denaro.

Le riprese devono tuttavia risultare circoscritte alle sole aree interessate da furti o atti vandalici, e la presenza delle telecamere deve essere al contempo opportunamente e chiaramente segnalata da un'apposita cartellonistica.

Secondo quanto stabilito dal Garante della Privacy, le aree esterne adiacenti all'istituto scolastico possono essere oggetto di riprese mediante telecamere di videosorveglianza anche durante le lezioni, purché non risultino pertinenti all'edificio.

Al contrario, le aree interne della scuola possono essere oggetto di riprese **solo ed esclusivamente negli orari di chiusura, e non dunque durante l'ordinario svolgimento delle attività scolastiche o extrascolastiche.**

**Il Garante appare particolarmente attento nella gestione dei sistemi di videosorveglianza: questo poiché uno scorretto utilizzo delle telecamere può comportare un'ingerenza ingiustificata nella vita del soggetto, con conseguente violazione dei diritti e delle libertà fondamentali.**

**Tutte le prescrizioni indicate per l'installazione di sistemi di videosorveglianza presso gli istituti scolastici sono pertanto finalizzate a garantire "il diritto dello studente alla riservatezza" (art. 2, comma 2, d.P.R. n. 249/1998), nonché l'armonico sviluppo delle personalità dei minori in relazione alla loro vita, al loro processo di maturazione, e al loro diritto all'educazione.**

A fronte di quanto espresso, per le scuole è dunque ammissibile ricorrere a sistemi di videosorveglianza in caso di necessità, al fine di tutelare l'edificio e i beni scolastici ivi presenti da atti vandalici o furti, circoscrivendo in ogni caso le riprese alle sole aree interessate.

Tuttavia, la scuola, e nello specifico il titolare del trattamento dei dati personali, qualora decida di attivare sistemi di videosorveglianza **DEVE** attenersi a una serie di norme e regole imposte dal **Garante della Privacy** e assolutamente imprescindibili, volte a tutelare e a garantire la riservatezza di tutti coloro che sono soliti transitare o permanere all'interno dei locali.

